

Consiglio dei ministri/2. Via libera a un Dlgs che chiarisce le norme per le piattaforme elevatrici

# La cabina non fa l'ascensore

## Solo la velocità condiziona il livello delle regole di sicurezza

Enzo Fornasari

■ L'ascensore lento diventa "macchina". Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di recepimento della "nuova" «Direttiva macchine» la 2006/42/CE. Con questo atto sono definitivamente abrogati la precedente direttiva 98/37/CE e il relativi

### SEMPLIFICAZIONI

Modifiche anche per le pistole sparachiodi che ora smettono di essere considerate armi da fuoco

vo decreto di recepimento (Dpr 459/96). Le novità più rilevanti concernono l'estensione dell'ambito della norma agli ascensori da cantiere (non previsti né dalla «Direttiva ascensori» 95/16/CE né dalla precedente «Direttiva macchine» 98/37/CE) e agli ascen-

sori con velocità non superiore a 0,15 m/s.

Il nuovo decreto di recepimento prevede infatti una serie di modifiche al testo della 95/16/CE, per escludere gli apparecchi di sollevamento con velocità superiore a 0,15 metri al secondo (m/s). In tal modo la barriera tra ascensori e macchine non sarà più la cabina (intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche), bensì la velocità: se essa è minore o uguale di 0,15 m/s, allora siamo nel campo della «Direttiva macchine», se la velocità è maggiore di 0,15 m/s, siamo nella «Direttiva ascensori». Infatti sul mercato si stanno diffondendo nuove piattaforme elevatrici a norma 2006/42/CE, veri e propri "ascensori" che rispetto a quelle costruite nel passato, offrono, per esempio, il vantaggio di avere anche le porte in cabina e di conseguenza comandi non più a "uomo presente" ma con pulsanti a rilascio, come gli ascensori.

Le vecchie piattaforme elevatrici per il trasporto di persone potranno continuare a essere prodotte ma sono destinate a scomparire progressivamente.

Le regole della «Direttiva macchina» vengono estese anche anche agli accessori di sollevamento e a catene, funi e cinghie di sollevamento, introducendo nuove procedure di certificazione.

Viene poi introdotto il concetto di "quasi macchina": insieme che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate in altre macchine o in altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva. Il fabbricante delle quasi - macchine sarà tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione

d'incorporazione e con le istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione.

Altre norme rilevanti nel nuovo decreto, che non riguardano direttamente gli ascensori, stabiliscono, tra l'altro, il passaggio alle "macchine" degli apparecchi portatili a carica esplosiva (come le pistole sparachiodi) attualmente classificate come armi da fuoco.

Inoltre vengono specificati meglio i prodotti elettrici ed elettronici a cui si applica solo la direttiva 73/23/CEE (e non la nuova 2006/42/CE) concernente la bassa tensione: elettrodomestici destinati a uso domestico, apparecchiature audio e video, apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione, macchine ordinarie da ufficio, disgiuntori e interruttori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le novità

#### Le estensioni

- Viene estesa la «direttiva macchine» agli ascensori da cantiere e agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 metri al secondo
- Estensione anche per gli accessori di sollevamento e a catene, funi e cinghie di sollevamento

#### Le «quasi macchine»

- Viene introdotto il concetto di «quasi macchina»: si tratta di insieme che costituiscono quasi una macchina ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata
- Il fabbricante delle quasi-macchine deve allegare una dichiarazione di incorporazione e con le istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti

